Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

(Come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, in attesa di approvazione)

007/2014
Novembre

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01.	**Premessa**	**03**
02.	**Chi può accedere al nuovo regime agevolato**	**03**
03.	**Cosa fare per accedere al nuovo regime agevolato**	**05**
04.	**Come si determina il reddito imponibile e adempimenti**	**05**
05.	**Accertamento, regime agevolato contributivo, finali**	**08**

L'ufficio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore. Non mancheremo di aggiornare le notizie non appena promulgata la legge di Stabilità.
E' gradito augurare buon lavoro.

Studio Amato

NOTE E/O APPUNTI:

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

01. PREMESSA

Premessa

Nozioni generali

La legge di Stabilità per il 2015 prevede una sostanziale rivoluzione **muore** il cosiddetto **Regime dei minimi**, sostituito dalle novità contenute nell'**articolo 9** del testo presentato al Parlamento per l'approvazione, titolato, con molta approssimazione, ***Regime fiscale agevolato per autonomi.***

Regime fiscale agevolato

Sostanzialmente il **nuovo regime fiscale agevolato** è una sorta di ritorno al regime forfettario che prevede coefficienti di redditività a seconda dell'attività esercitata ed un'imposta sostitutiva **che passa dal 5 al 15%.**

Va chiarito che i contribuenti interessati dovranno esercitare un'apposita comunicazione telematica per accedere al nuovo regime.

Vediamo ora in estrema sintesi di chiarire la nuova procedura contabile, seguendo, per facilità di verifica, i 36 commi del predetto articolo.

02. CHI PUO' ACCEDERE AL NUOVO REGIME AGEVOLATO

Commi da 1 a 2

Il nuovo regime **è limitato alle persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che possono applicare il nuovo regime forfetario **a queste tassative condizioni, se nell'anno precedente**:

Condizioni tassative per accedere

- **a)** abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno non superiori all'allegato n. 4 diversi a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata (si veda la tabella a pagina successiva);
- **b)** non abbiano sostenuto spese di ammontare superiore a 5.000 euro lordi per lavoro anche accessorio (dipendenti, collaboratori, progettisti, ecc.) o per somme destinate agli associati in partecipazione;
- c) non abbiano un costo complessivo dei beni strumentali superiore a 20.000 euro.

NOTA BENE:
Per quanto riguarda i beni strumentali, ai fini del calcolo dei 20.000 euro, tenere conto di quanto appresso:

Beni strumentali tener conto di queste precisazioni

Beni in locazione finanziaria	Beni in locazione, noleggio, comodato	Beni utilizzati promiscuamente per l'attività e ad uso personale	Beni immobili e beni di costo unitario fino a 516, 46 euro
Rileva il costo sostenuto dal concedente	Rileva il valore normale dei beni	Concorrono nella misura del 50%	NON rilevano

Tab. 1

Qualità dei ricavi

Ai fini del limite dei ricavi e compensi non si tiene conto degli eventuali adeguamenti agli studi di settore ed ai parametri e nel caso di esercizio di più attività, con diverso codice ATECO, si tiene conto del limite più elevato di ricavi o compensi.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

Le nuove **soglie** di reddito, variabili in base alla categoria di attività (e ai codici ATECO) per accedere al nuovo regime fiscale agevolato sono riportate nella sottostante tabella.

Tabella dei limiti di reddito per accedere al nuovo regime

TIPOLOGIA ATTIVITA'	CODICE ATECO	LIMITE DI REDDITO
industrie alimentari e delle bevande	10, 11	**35.000**
commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9	**40.000**
commercio ambulante di alimentari e bevande	47.81	**30.000**
commercio ambulante di altri prodotti	47.82, 47.89	**20.000**
costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68	**15.000**
intermediari del commercio	46.1	**15.000**
attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55, 56	**40.000**
attività professionali	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88	**15.000**
altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59,60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92,93, 94,95, 96, 97, 98, 99	**20.000**

Tab. 2

Alcuni esempi

Per fare alcuni esempi, oltre a non aver sostenuto spese per collaborazioni varie superiori a 5.000 euro e a non aver beni strumentali di valore superiore a 20.000 euro:

- tutte le attività professionali (ingegneri, architetti, medici, commercialisti, infermieri, giornalisti, geologi, ecc.) non possono accedere al nuovo regime se hanno percepito compensi superiori a 15.000 euro;
- gli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori, mediatori) non possono accedere al nuovo regime se hanno percepito compensi superiori a 15.000 euro;
- i commercianti in sede fissa (sia all'ingrosso che al dettaglio) non possono accedere al nuovo regime se hanno conseguito ricavi superiori a 40.000 euro; e così via.

03. COSA FARE PER ACCEDERE AL NUOVO REGIME AGEVOLATO

Commi da 3 a 10

Cosa fare

Le persone fisiche che intendono avvalersi del regime forfetario dovranno comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività presentata ai fini IVA.

Esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- **a)** le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- **b)** i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- **c)** i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- **d)** gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata.

IVA

Rimane l'esonero IVA, le persone fisiche che aderiscono al nuovo sistema non effettueranno la rivalsa IVA e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA assolta sugli acquisti, essendo liberati dalle incombenze previste dal DPR 633/1972. Dovranno comunque conservare e numerare le fatture acquisti e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e conservarli.
Le regole Iva saranno comunicate nel dettaglio in successiva sede.
Qui aggiungiamo solamente che il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario, come pure viceversa, comporta la rettifica della detrazione e che l'eventuale credito dell'ultima dichiarazione redatta con metodo ordinario può essere chiesto a rimborso o usato in compensazione.

04. COME SI DETERMINA IL REDDITO IMPONIBILE E ADEMPIMENTI

Commi da 11 a 20

Coefficiente di redditività

Chi si avvale del nuovo regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il **coefficiente di redditività** diversificato a seconda del codice ATECO nella misura indicata nell'allegato alla legge (si veda la tabella a pagina 7).

Imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e del'IRAP, **pari al 15 per cento**. Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

Contributi previdenziali

I contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Nuove attività: riduzione di 1/3

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:

Condizioni

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti visti nel paragrafo 2.

Anni precedenti al nuovo regime

NOTA BENE:
I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui il ha effetto regime forfetario partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi.

No ritenute d'acconto

Dichiarazione

I ricavi e i compensi relativi al reddito del regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. A tal fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Parimenti tali soggetti non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, dovendo però indicare, nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi e l'ammontare dei redditi.

Obblighi contabili

I contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti. Rimangono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, anche se verranno indicate particolari informazioni che dovranno fornire.

Opzione per il regime ordinario

Durata minima

Rimane ferma la facoltà, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni viste al paragrafo 2 o si verifichi una causa di esclusione..
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del

regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario.

Cessione di beni strumentali

Nel caso di cessione successivamente all'uscita dal regime forfetario di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo d'acquisto.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'

Tabella dei coefficienti di redditività

TIPOLOGIA ATTIVITA'	CODICE ATECO	COEFFI-CIENTE
industrie alimentari e delle bevande	10, 11	**40%**
commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9	**40%**
commercio ambulante di alimentari e bevande	47.81	**40%**
commercio ambulante di altri prodotti	47.82, 47.89	**54%**
costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68	**86%**
intermediari del commercio	46.1	**62%**
attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55, 56	**40%**
attività professionali	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88	**78%**
altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59,60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92,93, 94,95, 96, 97, 98, 99	**67%**

Tab. 3

05. ACCERTAMENTO, REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO, FINALI

Commi da 21 a 36

Accertamento sanzioni e controlli

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.
In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che determinano la cessazione del regime, le misure delle sanzioni minime e massime sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Cessazione dal regime

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni ovvero si verifica una delle esclusioni indicate.

Regime agevolato contributivo

I soli soggetti **esercenti attività d'impresa** possono applicare anche ai fini contributivi un regime agevolato e particolare loro riservato. Pertanto:

01. non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali;

02. nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori, fino ad un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina sulla totalità dei redditi d'impresa;

03. i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni viste. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti previsti.

Domanda telematica all'INPS

Per fruire del regime agevolato ai fini contributivi, i soggetti presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti **già esercenti attività d'impresa** presentano, entro e non oltre il **termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno**, la medesima dichiarazione.

Attuali minimi e regimi agevolati vigenti

I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime delle nuove iniziative imprenditoriali, del regime fiscale di vantaggio o del regime contabile agevolato in possesso dei requisiti previsti, applicano, **salvo opzione**, il regime forfetario.
I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Entrata in vigore

Le previsioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it